Gestione quotidiana dei controlli della certificazione verde

Le novità della L. 133/2021

La conversione in legge del D.L. 111/2021 ha introdotto alcune novità significative nella gestione quotidiana dei controlli delle certificazioni:

- il dirigente scolastico deve accertare la violazione della norma che obbliga al possesso della certificazione verde e comunicarla al Prefetto, che irroga la sanzione;
- la sospensione dal servizio vale almeno per 15 giorni (a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata) pari alla durata del contratto di supplenza sul posto del lavoratore sospeso.

Nella seguente tabella ripercorriamo queste novità (in vigore dal 2 ottobre 2021). In considerazione di alcune criticità emerse nel primo mese di applicazione, proponiamo, a supporto dei colleghi, le modalità operative da mettere in atto:

Situazione	Modalità operative
Quante volte al giorno il dirigente scolastico, o la persona da lui incaricata, deve controllare la certificazione verde?	L'art. 13, c. 8 del DPCM 17 giugno 2021 recita: "*I soggetti preposti […] effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio*". Quindi la verifica quotidiana, tramite app o sistema centralizzato, **deve avvenire una volta al giorno**, prima dell'ingresso nella sede di servizio, e rimane valida tutto il giorno, indipendentemente dall'eventuale cambio di colore durante il corso della giornata
Come si gestisce il controllo degli accessi in caso di più plessi?	Il dirigente scolastico predispone un sistema di incarichi *ad hoc* e di comunicazione tra la segreteria e il personale incaricato presente nelle portinerie dei vari plessi dell'Istituto atto a garantire il controllo tramite la piattaforma ministeriale e l'app "VerificaC19"
Le mascherine devono essere acquistate dalle scuole?	Dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (in base alla valutazione dei rischi) è a valere sulle risorse previste dall'art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021
Come ci si comporta nel caso di allievi della primaria di età < 6 anni o dell'infanzia > 6?	L'art. 1, c. 2, lett. *a*) del D.L. 111/2021 è stato modificato: sono esenti dall'obbligo della mascherina gli allievi della scuola dell'infanzia. Cessa la confusione ingenerata dal limite di età di allievi appartenenti a ordini di scuola diversi
È il dirigente scolastico a dovere irrogare la sanzione amministrativa?	No. È compito del dirigente scolastico solo **accertare e contestare** la violazione. Facendo riferimento agli esiti del controllo giornaliero, **il dirigente è tenuto a verificare il possesso e l'esibizione della certificazione verde per tutto il personale e per gli esterni che accedono alla scuola, ma non alla irrogazione della sanzione, che è compito del Prefetto** (art. 9-*ter*, c. 5 D.L. 52/2021).
Come procedere all'accertamento e alla contestazione del dipendente?	È disponibile il **modello di verbale di accertamento e contestazione** (https://www.anp.it/2021/10/11/certificazione-verde-verbale-accertamento-violazione-e-contestazione-modulistica-integrata-11-ottobre-2021/)
Quanto dura il contratto di supplenza sul posto del lavoratore sospeso?	La sospensione dal servizio vale per sequenze di 15 giorni (a decorrere dal primo giorno di sospensione dal servizio), durata minima della supplenza sul posto del lavoratore sospeso
Sono ammesse certificazioni non cartacee diverse dalla stampa della certificazione verde?	Sì, se l'interessato esibisce un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato art. 9-*ter*, c. 2.)
Quanto dura il risultato negativo del test antigenico molecolare?	72 h
Quanto dura il risultato negativo del test antigenico rapido?	48 h

12 ottobre 2021 Documento a cura dell'ANP, tutti i diritti riservati

A chi è esteso, l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde?	L'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde è esteso al personale: a. dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 b. dei CPIA; c. dei sistemi regionali IeFP; d. dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e) degli I.T.S. L'obbligo si applica inoltre a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici
Chi controlla il possesso della certificazione verde da parte del dirigente scolastico?	L'accertamento della violazione dell'obbligo di controllo sui propri dipendenti e sugli esterni da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli UU.SS.RR. territorialmente competenti
Come si considerano gli studenti di altre scuole che visitano la nostra scuola (ad es. open day)?	Si tratta di studenti che visitano la scuola nel quadro delle attività didattiche previste dal PTOF (art. 9-*ter*.1, c. 1 secondo periodo del D.L. 52/2021)
Gli studenti che svolgono i PCTO devono avere la certificazione verde?	Sì. Sono equiparati ai lavoratori ed è compito delle strutture che li ospitano verificarne il possesso (vedasi FAQ MI sezione 1, n. 1, https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html)
Cosa fare in occasione delle elezioni per il rinnovo degli OO.CC.?	A norma della L. 133/2021, i genitori devono esibire la certificazione verde per entrare nei locali della scuola, ma non se il seggio è all'aperto o se le elezioni si svolgono in modalità *online*
Come fare con la partecipazione degli studenti a mostre, viaggi, musei, spettacoli, uso di mezzi di trasporto pubblici? È possibile chiedere la certificazione verde?	È escluso che la scuola richieda informazioni sullo status vaccinale degli studenti. Essa deve informare preventivamente le famiglie sui requisiti e le modalità di accesso per le quali è richiesto, a norma del D.L. 52/2021, l'esibizione della certificazione verde. Tali requisiti di accesso non si applicano agli studenti minori di anni 12. È compito delle strutture recettive verificare il possesso della certificazione da parte degli allievi di età > di 12 anni (vedasi FAQ MI sezione 1, n. 2, https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html)

12 ottobre 2021 Documento a cura dell'ANP, tutti i diritti riservati